

Rettifica del regolamento (UE) 2026/759 del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010

(Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L, 2026/759, 31 marzo 2026)

Il regolamento (UE) 2026/759 del Consiglio va letto come segue:

REGOLAMENTO (UE) 2026/759 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 2026

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2026/762 del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC⁽²⁾ e il 23 marzo 2012 ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012⁽³⁾ concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.
- (2) Il 29 settembre 2025, a seguito della reintroduzione delle sanzioni delle Nazioni Unite (ONU) nei confronti dell'Iran in materia di nucleare, in linea con la risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/1972⁽⁴⁾ che ha modificato la decisione 2010/413/PESC e reintrodotta tutte le sanzioni dell'Unione nei confronti dell'Iran in materia di nucleare che erano state sospese o revocate nel quadro del piano d'azione congiunto globale.
- (3) In particolare, il Consiglio ha deciso di reintrodurre il divieto di fornire, vendere o trasferire, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio⁽⁵⁾ per un uso in Iran o a beneficio di tale paese.
- (4) Il 20 maggio 2021 l'Unione ha adottato il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾. Tale regolamento ha abrogato il regolamento (CE) n. 428/2009.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:

1) all'articolo 2, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Nell'allegato I figurano i beni e le tecnologie, compresi i software, che sono prodotti a duplice uso quali definiti nel regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio^(*), fatta eccezione per determinati beni e tecnologie specificati nella parte A dell'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L, 2026/762, 31.3.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2026/762/oj>.

⁽²⁾ Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2010/413/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/oj>).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2025/1972 del Consiglio, del 29 settembre 2025, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L, 2025/1972, 29.9.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1972/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/428/oj>).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj>).

3. Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del regolamento (UE) 2021/821, in relazione ai beni e alle tecnologie specificati all'allegato I, parte A, del presente regolamento.

(*) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj>).»;

2) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente articolo, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle modalità previste all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/821. Le autorizzazioni sono valide in tutto il territorio dell'Unione.»;

3) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2026

Per il Consiglio

Il presidente

M. PANAYIOTOU